

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Mutamento del rito e liquidazione spese professionali

Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti; anche in una causa avente ad oggetto le prestazioni professionali dell'avvocato, introdotta e proseguita con il rito ordinario, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza 9.1.2020, n. 186

...omissis...

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 134, 176, 187, 188 e 189 c.p.c., per violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio ex art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: afferma il ricorrente che, siccome il processo si era svolto nelle forme del rito ordinario fino al momento della precisazione delle conclusioni, l'ordinanza di mutamento del rito avrebbe dovuto essere comunicata alle parti invitandole a precisare nuovamente le conclusioni. Il Tribunale, decidendo la causa secondo le forme del rito sommario, con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. in composizione collegiale, avrebbe violato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, in quanto, la decisione assunta nella forma di ordinanza sarebbe ricorribile per cassazione, mentre la sentenza sarebbe impugnabile con l'appello. La decisione relativa all'applicabilità del rito sommario, anziché del rito ordinario, sarebbe stata, inoltre, assunta d'ufficio, senza assegnare alle parti il termine di legge per interloquire sulla questione.

Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la nullità dell'ordinanza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 1 e 2, e art. 14, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, poiché l'ordinanza di mutamento del rito sarebbe stata pronunciata dopo la precisazione delle conclusioni, quando la causa era riservata per la decisione, e non entro la prima udienza di comparizione delle parti. Inoltre, sarebbe stato violato l'art. 50 quater c.p.c., sulla ripartizione delle competenze tra giudice collegiale e giudice monocratico, in quanto la causa era stata decisa dal collegio e non dal giudice monocratico quando era ormai precluso il mutamento del rito.

I motivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

Il D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile alle cause relative agli onorari degli avvocati, prevede che "quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza".

Il comma 2 dell'art. 4 dispone che l'ordinanza di mutamento del rito viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

E' evidente dalla lettura del testo normativo che il legislatore abbia previsto un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la fissazione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza.

Il mutamento del rito non è, infatti, privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione, in quanto l'ordinanza che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, mentre la sentenza è impugnabile con l'appello.

Nel caso di specie, l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore dell'Avv. L. era stata introdotto con citazione e non con ricorso, come previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, come interpretato con indirizzo consolidato di questa Corte, che ha trovato conferma nella sentenza a Sezioni Unite n. 4485 del 23.2.2018.

Tuttavia, poiché il mutamento del rito non era avvenuto entro la prima udienza di comparizione delle parti, il Tribunale non poteva mutare il rito dopo che le parti avevano precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione.

Conseguentemente, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi nelle forme ordinarie e concludersi con sentenza, impugnabile anche per i motivi attinenti al merito, e non con ordinanza collegiale, ricorribile per cassazione per violazione di legge.

E' assorbito dalla decisione il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 641 c.p.c., per essere stata l'opposizione tardivamente proposta.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 44 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l'illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo del giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale revocato l'ordinanza emessa in corso di causa dal Giudice istruttore, con la quale era stata rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale mentre si tratterebbe di ordinanza impugnabile con regolamento di competenza, sicchè sulla statuizione relativa alla competenza si sarebbe formato il giudicato interno. Il ricorrente contesta, inoltre, la fondatezza della decisione del Tribunale, in quanto, nelle cause promosse da un professionista per il pagamento delle proprie spettanze professionali, sarebbe competente il Foro ove ha sede il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista e, quindi, nella specie il Tribunale di Velletri.

Il motivo non è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale si intende dare continuità, ha affermato che, anche dopo l'innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza, da adottarsi con ordinanza anzichè con sentenza, il provvedimento del giudice adito, che nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto concludendo, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cassazione civile sez. un., 29/09/2014, n. 20449, Cass. civ., sez. un., 12 maggio 2008, n. 11657, Cass. civ., sez. VI, 26 marzo 2014) n. 7191, Cass. Civ., Sez VI, 20.1.2017, n. 1685; Cass. Civ., Sez VI, 7.6.2017 n. 14223; Cass. Civ., Sez VI, 7.3.2018) n. 5354).

Nella specie, il Tribunale, con l'ordinanza del 21.5.2014, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale, senza che la decisione fosse stata preceduta dall'invito delle parti a precisare le conclusioni sull'eccezione di incompetenza, tanto che, con la medesima ordinanza, aveva rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.

L'ordinanza del giudice unico, dichiarativa della competenza, non era, pertanto, impugnabile con regolamento di competenza e non era idonea a statuire sulla competenza con autorità di giudicato.

E' assorbito il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 645 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonché l'illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale erroneamente deciso nel merito, pur avendo ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse stato emesso dal giudice incompetente. Resta assorbito anche il sesto motivo di ricorso, relativo all'errata regolamentazione delle spese di lite.

L'ordinanza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Velletri, in diversa composizione, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

"Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell'avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l'opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anzichè con ricorso, può avvenire, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti";

"anche in una causa avente ad oggetto le prestazioni professionali dell'avvocato, introdotta e proseguita con il rito ordinario, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l'eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione".

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, rigetta il quarto motivo e dichiara assorbiti i restanti, cassa l'ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi al Tribunale di Velletri in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com